



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



INDICE

Introduzione

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Finalità
- Art. 3) Dati trattati
- Art. 4) Le banche dati
- Art. 5) Principio di necessità del trattamento dei dati
- Art. 6) Titolare del trattamento
- Art. 7) Responsabili del trattamento
- Art. 8) Responsabili esterni del trattamento
- Art. 9) Incaricati del trattamento
- Art. 10) Incaricati esterni del trattamento
- Art. 11) Diritti dell'interessato
- Art. 12) Il trattamento dei dati
- Art. 13) Principi fondamentali del trattamento dei dati
- Art. 14) Notificazione
- Art. 15) Trattamento dei dati personali ordinari
- Art. 16) Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- Art. 17) Trattamento dei dati sanitari
- Art. 18) Gestione del personale
- Art. 19) Censimento
- Art. 20) Informativa
- Art. 21) Informativa relativa a trattamenti particolari
- Art. 22) Presentazione del consenso
- Art. 23) Modalità semplificate per informativa e consenso
- Art. 24) Emergenza e tutela della salute e dell'incolumità fisica
- Art. 25) Ricovero in ospedale
- Art. 26) Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
- Art. 27) Comunicazione di dati all'interessato
- Art. 28) Prescrizione di medicinali
- Art. 29) Casi particolari
- Art. 30) Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
- Art. 31) Certificato di assistenza al parto
- Art. 32) Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
- Art. 33) Rinvio a previsioni di normativa speciale
- Art. 34) Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e diritto alla riservatezza
- Art. 35) Diritto di accesso alla documentazione contenente dati sensibili, giudiziari o sanitari e diritto alla riservatezza
- Art. 36) Cartelle cliniche
- Art. 37) Ritiro dei referti
- Art. 38) Fascicolo sanitario elettronico
- Art. 39) Indagini difensive
- Art. 40) Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 41) Misure di sicurezza
- Art. 42) Modulistica
- Art. 43) Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni privacy
- Art. 44) Norma finale



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



INTRODUZIONE

Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona.

Dall'entrata in vigore della L. n.675/96 ad oggi, emerge sempre più evidente come sia necessario e indispensabile, soprattutto da parte di coloro che a vario titolo operano in sanità, considerare le norme sulla privacy non un insieme di impegnativi adempimenti burocratici o, peggio, un inutile gravame, ma un "atteggiamento" professionale, necessario non solo per assicurare la riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ma anche per migliorare la qualità del rapporto con il cittadino che si rivolge ad una struttura sanitaria.

Tuttavia, per raggiungere la piena consapevolezza della rilevanza della tutela della privacy in ambito sanitario, la materia necessita di padronanza e di continui approfondimenti: solo con una adeguata conoscenza della stessa, da parte di ciascun operatore, sarà possibile applicare correttamente le disposizioni vigenti, rispettando gli adempimenti previsti dal legislatore e migliorando il rapporto con l'utente.

L'approvazione del presente Regolamento è stata dettata dalla necessità di disciplinare la materia nei suoi aspetti fondamentali, tenendo conto dei numerosi interventi normativi, quali decreti legislativi, regolamenti, codici deontologici e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che, succedutisi nel corso degli anni, hanno apportato numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui alla L. n.675/96 e successivamente anche al D.Lgs 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*")

Il Codice vigente ha riordinato e integrato l'intera materia. Nell'opera di sistemazione della disciplina, il legislatore si è ispirato ai principi di semplificazione ed efficacia, integrando ed approfondendo numerosi aspetti che riguardano il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene al trattamento dei dati in ambito sanitario, il Codice contiene un nucleo di disposizioni di specifico interesse per l'area sanitaria, per l'uso dei dati riguardanti lo stato di salute di tutti coloro che si rivolgono alle strutture sanitarie sia pubbliche che private e che si sommano alle altre, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche..

Il Regolamento sulla privacy è pertanto uno strumento di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Nella redazione del presente atto si è tenuto conto dei principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa ma una particolare attenzione è stata posta al principio di semplificazione, al fine di fornire a tutti coloro che a vario titolo operano in Azienda uno strumento di conoscenza dei principi fondamentali in materia di trattamento dei dati, snello e di facile consultazione.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali adottate da questa Azienda, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto "Codice sulla Privacy") e alle annesse modifiche ed integrazioni.

Art. 2 FINALITA'

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

La tutela dei predetti diritti e libertà è garantita dal presente Regolamento che ha l'obiettivo di fornire disposizioni di facile comprensione, precise ed appropriate al contesto organizzativo in cui il personale medico ed amministrativo deve operare.

Art. 3 DATI TRATTATI

Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Azienda tratta le seguenti categorie di dati:

1. Dati personali ordinari.
2. Dati sensibili.
3. Dati giudiziari.

➤ **Dato personale:** rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

➤ **Dato sensibile:** è il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, **nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**

Il trattamento dei dati sensibili, in particolare dei dati sanitari, è sottoposto ad una rigorosa tutela che comporta l'adozione di specifiche misure di sicurezza.

➤ **Dato giudiziario:** è il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari penali ed amministrativi in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

Art. 4 LE BANCHE DATI

Per banca dati si intende qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

L'azienda, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, utilizza banche dati di tipo cartaceo e banche dati di tipo elettronico.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 5

PRINCIPIO DI NECESSITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, così come previsto dall'art.3 del Codice.

Art. 6

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'Azienda Ulss 20, rappresentata dal Direttore Generale, quale rappresentante pro-tempore.

Art. 7

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Azienda, designa, di norma, quali Responsabili del trattamento:

- il Direttore Amministrativo,
- il Direttore Sanitario,
- il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale,
- il Direttore dell'Ospedale,
- i Direttori di Distretto,
- i Direttori di Dipartimento,
- i Direttori di Unità Operativa Complessa,
- i Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale,
- i Responsabili di Unità Operativa Semplice non afferenti a U.O.C,
- i soggetti esterni che gestiscono i trattamenti dei dati dell'Azienda per conto e nell'interesse della Stessa, per finalità connesse all'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

I Responsabili vengono nominati dal Titolare di cui all'art.6, con specifico atto.

Ogni Responsabile del trattamento dei dati ha il compito di assicurare la corretta attuazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, impartendo le direttive che si impegna ad osservare e far osservare agli Incaricati.

Nel provvedimento di nomina del Responsabile sono indicati i compiti affidati e le istruzioni impartite.

Al Responsabile compete:

- il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri dell'Azienda previsti dal Codice, compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal Titolare;
- l'adozione di idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento dei dati, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza deve:

- mantenere aggiornato l'elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati;
- richiedere al Responsabile del Servizio Informatica l'attribuzione ad ogni Incaricato del trattamento di credenziali individuali, non utilizzabili da altri, per l'accesso ai dati;
- custodire le password per l'accesso ai dati da parte degli Incaricati;
- vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di accesso agli archivi, sia *informatici*, che *cartacei* a lui afferenti;
- stabilire le modalità di accesso agli archivi cartacei afferenti alla sua competenza e, avvalendosi anche delle competenze dell'Ufficio Tecnico Aziendale, approntare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare danni all'integrità, alla riservatezza ed alla disponibilità dei dati;
- informare il Titolare nell'eventualità si siano rilevati dei rischi.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 12

IL TRATTAMENTO DEI DATI

Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4 com. 1 lett.a) del Codice, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti:

1. la **raccolta** dei dati;
2. la **registrazione** dei dati, cioè il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
3. l'**organizzazione** dei dati in senso stretto, cioè il processo di lavorazione che ne favorisca la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, la catalogazione, ecc.;
4. la **conservazione** dei dati alla quale la legge dedica particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
5. la **consultazione**;
6. l'**elaborazione**, ovvero le operazioni che attribuiscono significato ai dati in relazione allo scopo per i quali essi sono stati raccolti;
7. la **modificazione** dei dati registrati in relazione a variazioni o a nuove acquisizioni;
8. la **selezione**, l'**estrazione** e il **raffronto**, ipotesi specifiche che rientrano nell'ipotesi più generale dell'elaborazione;
9. l'**utilizzo**;
10. l'**interconnessione**, ovvero la messa in relazione di banche dati diverse e distinte tra loro al fine di compiere ulteriori processi di elaborazione, selezione, estrazione o raffronto;
11. il **blocco**, ovvero la conservazione dei dati con sospensione temporanea dei trattamenti;
12. la **comunicazione**, ovvero la trasmissione dei dati ad uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione; non è comunicazione la trasmissione dei dati allo stesso interessato, al Responsabile e agli Incaricati del trattamento;
13. la **diffusione**, ovvero il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (es.: pubblicazione all'albo, giornale, ecc.);
14. la **cancellazione**;
15. la **distruzione**.

Il trattamento può riguardare dati anche non registrati in una banca dati.

Art. 13

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

Art. 14

NOTIFICAZIONE

L'Azienda ha provveduto, nei termini di legge, alla notificazione per via telematica al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 del Codice.

La notificazione è stata inserita nel registro dei trattamenti predisposti dal Garante, è accessibile a chiunque per via telematica ed è consultabile gratuitamente.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ORDINARI

Il trattamento dei dati personali ordinari da parte dell'Azienda, in quanto soggetto pubblico, è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione dei dati personali ad un altro soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In quest'ultima ipotesi la comunicazione non può essere effettuata se non dopo il decorso del termine di cui all'art. 39, co. 2 del Codice. La comunicazione a soggetto privato è ammessa soltanto quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

Per il trattamento dei dati personali ordinari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati sensibili, non di natura sanitaria, e i dati giudiziari solo quando il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

In ogni ipotesi di trattamento dei dati sensibili e giudiziari occorre verificare, sia preliminarmente sia durante il trattamento, che i dati trattati siano indispensabili per svolgere le attività istituzionali e non sia possibile utilizzare solo dati anonimi.

Tale trattamento deve essere effettuato in modo da prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.

Per il trattamento dei dati sensibili, non di natura sanitaria, e giudiziari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

L'Azienda, in quanto organismo sanitario pubblico, può trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell'interessato e sulla base dell'autorizzazione del Garante.

I due requisiti indicati possono essere richiesti alternativamente nelle seguenti ipotesi:

- a) se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato è possibile procedere con il solo consenso dello stesso, anche senza autorizzazione del Garante;
- b) se la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività, è possibile procedere sulla base dell'autorizzazione del Garante, anche senza il consenso dell'interessato.

Il Garante ha emesso un provvedimento di autorizzazione a carattere generale per il trattamento dei dati sanitari. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo periodico e rende superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte dell'Azienda.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo

Art. 18

GESTIONE DEL PERSONALE

L'Azienda tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come specificato dall'art. 112 del Codice.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi e la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione del servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



premi e benefici assistenziali (art.112 co. 2 lett..d), di adempiere a specifici obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di accertare la responsabilità civile, disciplinare e contabile dei dipendenti.

Per il trattamento dei dati del personale dipendente non è necessario richiedere il consenso dell'interessato.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

L'Azienda assolve gli obblighi di legge in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione con la pubblicazione sul sito internet aziendale dei dati previsti relativi al personale della dirigenza.

Art. 19

CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI

L'Azienda effettua il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili con cadenza periodica.

Il censimento è finalizzato a rilevare i trattamenti dei dati suddivisi per tipologie e per strutture organizzative aziendali.

Art. 20

INFORMATIVA

L'Azienda, mediante le proprie strutture, si avvale della facoltà di fornire un'unica informativa per la pluralità dei trattamenti di dati effettuati, anche ai fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi.

L'informativa è fornita verbalmente o per iscritto ed è integrata da appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili dal pubblico, affissi nei locali di accesso dei cittadini e diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet istituzionale, anche per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

L'informativa contiene:

1. le finalità e le modalità di trattamento;
2. l'indicazione della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
5. i diritti dell'interessato;
6. l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 21

INFORMATIVA RELATIVA A TRATTAMENTI PARTICOLARI

Nelle ipotesi di trattamento di dati personali ordinari, sensibili e giudiziari di cui ai precedenti articoli (artt. 15-16-17), l'Azienda deve fornire all'interessato specifica informativa.

A titolo esemplificativo si individuano alcune formule da utilizzare in alcuni provvedimenti specifici.

Nei bandi di gara è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati forniti dalle ditte saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente bando e per la successiva stipula e gestione del contratto".

Nei contratti, accordi o convenzioni è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali fornito saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto".

Nei bandi di concorso pubblico è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del medesimo e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto di lavoro".



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Nei moduli per le segnalazioni di disservizio predisposti dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione della presente segnalazione".

In tutte le altre ipotesi di trattamento dati, è utilizzata una formula di informativa analoga alla seguente ed eventualmente adattata alla fattispecie particolare: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti in relazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della medesima e dell'eventuale rapporto contrattuale ad essa conseguente".

Art. 22

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è manifestato, con dichiarazione verbale o scritta, una sola volta ed è valido in relazione alla totalità dei trattamenti effettuati nell'ambito dell'Azienda.

Gli stranieri e i cittadini appartenenti ad Azienda sanitaria diversa devono sottoscrivere il consenso al momento del ricovero o di visita ambulatoriale o specialistica presso una struttura appartenente all'Azienda.

Art. 23

MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

L'Azienda si avvale delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità o strutture, in distinte strutture ospedaliere o territoriali, dalla stessa Azienda sanitaria.

Le strutture e le Unità Operative annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Il consenso, ai sensi della normativa sulla privacy, non deve essere confuso con il "consenso informato" necessario per poter sottoporre un paziente ad un determinato trattamento sanitario. In quest'ultima ipotesi, infatti, il paziente viene informato sul percorso diagnostico-terapeutico che gli viene proposto per poter decidere se sottoporsi a determinati accertamenti diagnostici, o trattamenti terapeutici, farmacologici o chirurgici.

Art. 24

EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' FISICA

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di:

- a) emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- b) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- c) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute dell'interessato;
- d) nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

Art. 25

RICOVERO IN OSPEDALE

E' possibile, in via generale, fornire ai parenti e conoscenti, che ne facciano richiesta, informazioni sulla presenza nelle strutture sanitarie, quali ricoverati, dei pazienti.

Soltanto nel caso in cui il paziente manifesti una volontà espressa di rifiuto alla comunicazione, è necessario escludere ogni informazione sul ricovero.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 29 CASI PARTICOLARI

Le disposizioni in materia di prescrizioni mediche non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o che recano particolari annotazioni, contenute anche nel Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria".

Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministero della Salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio Superiore di Sanità (art.90 del Codice) .

Il donatore di midollo osseo, ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 31 CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di Direttori Sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto Nazionale della Statistica.

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Durante il periodo di cui al comma precedente, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 32 RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA

Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

Nei casi di cui al comma precedente prima di procedere all'avvio della ricerca è necessario darne apposita comunicazione al Garante e, quindi, attendere il decorso di quarantacinque giorni.

Il consenso inoltre non è necessario quando, a causa di particolari ragioni, non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 33

RINVIO A PREVISIONI NORMATIVE SPECIFICHE

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, comma 2, della Legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare alla regione una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del Codice Penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 34

DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

In osservanza alle normative vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, l'Azienda valuterà caso per caso la possibilità di consentire l'accesso da parte di terzi, avendo riguardo alla sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di accesso previste dalla Legge 241/90 e s.m.i. e contemperandolo con le disposizioni concernenti il diritto alla riservatezza previste dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 35

DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI SENSIBILI, GIUDIZIARI O SANITARI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle condizioni stabilite dalla Legge 241/90 e s.m.i., è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Se il documento contiene dati sanitari, inoltre, la richiesta deve essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga di dover accogliere l'istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta, debbano essere comunicate e quali siano, invece, eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

Art. 36

CARTELLE CLINICHE

Le richieste di presa visione o di rilascio di copia di cartella clinica, sono disciplinate da apposite disposizioni aziendali.

Art. 37

RITIRO DEI REFERTI

I referti possono essere ritirati:

1. dal diretto interessato;
2. da chi esercita la tutela, in caso di minore o interdetto;
3. dal delegato dell'interessato munito di delega, documento proprio e documento del delegante.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



La consegna dei documenti deve essere effettuata in busta chiusa. Non è possibile la comunicazione per via telefonica dei risultati delle analisi. I referti possono essere ritirati "on-line".

L'Azienda offre servizi definiti "on-line", consistenti nella possibilità per l'assistito di accedere al "referto", con modalità informatica. Tale sistema di conoscibilità può essere realizzata attraverso il collegamento al sito internet della struttura sanitaria dove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di consultare e scaricare il referto.

Allo scopo di garantire la riservatezza dei dati, il collegamento al servizio da parte degli utenti avviene attraverso un protocollo sicuro.

L'Azienda garantisce all'interessato di decidere liberamente se aderire o meno al servizio di refertazione, sulla base di una specifica informativa del trattamento dei dati personali connessi al servizio, garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.

Art. 38

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DOSSIER SANITARIO

Il Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Dossier Sanitario sono così definiti dal Garante per la Privacy:

- ❖ Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) : è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
- ❖ Dossier sanitario: è l'insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'interessato, messi in condivisione logica dai professionisti sanitari che lo assistono, al fine di documentarne la storia clinica e di offrirgli un migliore processo di cura. Tale strumento è costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti.

La costituzione del FSE personale del cittadino, avverrà nel rispetto dei tempi e delle modalità che saranno nel tempo emanate dalla Regione del Veneto.

La costituzione del Dossier Sanitario dell'Azienda, avverrà in tempi coerenti con quelli di realizzazione del FSE regionale e nel rispetto delle Linee guida in materia di Dossier sanitario formulate dal Garante della Privacy

In ogni caso l'interessato deve poter dare in piena libertà il proprio consenso:

- alla costituzione del FSE/Dossier con le informazioni sanitarie che lo riguardano, fatto salvo il diritto, anche in caso di diniego, di poter comunque accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche;
- alla possibilità di consultazione da parte dei singoli professionisti o dell'organismo sanitario che ha redatto il singolo dato sanitario (es. medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero);
- all'inserimento di informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione;
- all'inserimento delle informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco).

Art. 39

INDAGINI DIFENSIVE

Nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Ai fini di tali indagini, il difensore può chiedere documenti in possesso dell'Azienda (e può estrarne copia a proprie spese) anche se contengono dati personali di un terzo interessato e senza la necessità del suo consenso.

Se nei documenti richiesti sono contenuti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

C.F. e P. IVA 02573090236



Art. 40 PUBBLICAZIONE

l'Azienda applica in materia le disposizioni previste da provvedimento del Garante della Privacy "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 14 maggio 2014.

In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione degli atti e delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile o giudiziario devono essere individuati attraverso le iniziali del nome e cognome.

Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

Gli atti aziendali sono pubblicati all'albo telematico del sito internet istituzionale rispettando le disposizioni normative in materia.

Art. 41 MISURE DI SICUREZZA

Il trattamento dei dati personali all'interno dell'Azienda è garantito dall'applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentalmente, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Il livello minimo di protezione dei dati e dei relativi trattamenti è assicurato all'adozione delle misure minime di sicurezza, cioè dal complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali indicate dal Garante in materia.

Art. 42 MODULISTICA

All'interno dell'Azienda sono adottati modelli uniformi e specifici di informativa, per il trattamento dati in caso di ricovero, per il consenso, per il consenso in casi particolari, per la nomina del responsabile esterno, ecc.,

Nel caso si renda necessario adottare moduli difforni, il Responsabile del relativo trattamento dovrà preventivamente informare il Titolare della circostanza.

Art. 43 RESPONSABILITA' IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito con le sanzioni di natura amministrativa e di natura penale nelle ipotesi previste dagli articoli da 161 a 172 del Codice, nonché con sanzioni di natura disciplinare.

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice Civile (responsabilità per esercizio di attività pericolosa). In tale ipotesi vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata solo con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 44 NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) e dei provvedimenti specifici del Garante per la protezione dei dati personali.